

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2536

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ANDREINI, CHIESURA, RIGO, BOATO
e GRADARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 1990

Integrazioni e modifiche della legislazione speciale per Venezia

ONOREVOLI SENATORI. – Questo disegno di legge recepisce *in toto* il frutto del lavoro del consiglio comunale di Venezia che, in modo convergente e unanime, licenziò in data 1° dicembre 1989 una proposta di modifica alla legge speciale di Venezia n. 798 del 1984.

Esso non ripropone tesi o emendamenti non accolti sei anni fa, ma indica un percorso legislativo nuovo, al fine di correggere gli inconvenienti evidenziati dall'esperienza di questi anni, anni in cui vi sono stati ritardi colpevoli ed altri generati da complesse procedure e da conflitti di competenza. A questi inconvenienti il legislatore può e deve porre rimedio.

I risultati finora sono stati modesti: troppi studi e poche realizzazioni.

Contemporaneamente il degrado della laguna, delle isole, della terra ferma e soprattutto di Venezia non si è interrotto.

L'abbandono del centro storico procede senza sosta e questo, oggi, rappresenta il problema più delicato; inoltre la fuga di uffici e di servizi restringe sempre più il ruolo di Venezia; la crisi del porto e le incerte prospettive completano un quadro in cui disoccupazione e crisi degli alloggi rappresentano l'altra faccia del degrado ambientale.

Si tratta inoltre di coordinare la legge speciale con i provvedimenti di legge successivi al 1984.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La normativa deve tener conto della legge 18 maggio 1989, n. 183, di difesa del suolo in relazione ai bacini idrografici, della legge 8 giugno 1990, n. 142 di riforma delle autonomie locali che privilegia la competenza delle province in campo ambientale e che introduce l'area metropolitana, ed infine delle direttive CEE preclusive all'istituto delle concessioni, eccetera.

Un Parlamento che prontamente è intervenuto per impedire ulteriori violenze alla città (come nel caso dell'«Expo») non può

non porsi il problema di una nuova riflessione legislativa, volta ad adeguare strumenti e finanziamenti alle necessità odierne di Venezia e della sua laguna.

L'articolato del presente disegno di legge intende dare un contributo alla soluzione dei problemi sopra indicati e costituisce un'utile piattaforma da comparare ad analoghe, non sempre convergenti, indicazioni elaborate dalla regione Veneto, dalla provincia di Venezia, dal Ministero dei lavori pubblici e da quello dell'ambiente.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DELL'ECOSISTEMA LAGUNARE E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Art. 1.

(Premessa)

1. La legge 16 aprile 1973, n. 171, il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791 e la legge 29 novembre 1984, n. 798 sono integrate e modificate con le disposizioni della presente legge.

Art. 2.

(Il programma unitario degli interventi)

1. Il Comitato istituito a norma dell'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798 provvede alla formazione del programma unitario e coordinato degli interventi, delle attività, degli studi, delle ricerche e sperimentazioni finalizzate alla salvaguardia e alla tutela dagli inquinamenti ed al risanamento ambientale della laguna di Venezia e del suo retroterra, secondo quanto è previsto dalla legge 16 aprile 1973, n. 171, dalla legge 29 novembre 1984, n. 798 e dalle altre disposizioni connesse.

2. Il programma contiene:

a) l'indicazione degli interventi, delle attività e delle opere ritenute necessarie individuando i soggetti ai quali è demandata la realizzazione;

b) la determinazione dei costi presumibili e dell'ammontare dei fabbisogni finanziari.

3. Il programma predisposto ai sensi del comma 1 viene trasmesso dal Comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, alla regione Veneto, alle province ed ai comuni direttamente interessati dagli interventi, dalle attività e dalle opere previste, per acquisire il parere.

4. Gli enti di cui al comma 3 esprimono i rispettivi pareri e li trasmettono al Comitato entro novanta giorni dalla data di trasmissione del programma. Trascorso tale termine, i pareri si intendono espressi favorevolmente.

5. Il Comitato, tenuto conto dei pareri di cui al comma 4, provvede alla definitiva redazione del programma e lo trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri che lo sottopone al Consiglio stesso per la definitiva approvazione.

6. Il programma viene aggiornato ed integrato entro il 30 giugno di ciascun anno con le stesse procedure previste per la sua approvazione.

7. Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798 è sostituito dal seguente:

«Segretario del Comitato è il presidente del Magistrato alle acque che assicura il funzionamento di una segreteria tecnica permanente avvalendosi del personale e delle strutture degli enti presenti nel Comitato stesso».

Art. 3.

(Gli strumenti di pianificazione territoriale)

1. Gli strumenti di pianificazione territoriale approvati dalla regione Veneto a norma delle relative disposizioni di legge, che considerino unitariamente il territorio della laguna di Venezia e del suo entroterra, conformi agli indirizzi fissati ai sensi del terzo comma dell'articolo 2 della legge 16 aprile 1973, n. 171, ed aventi i contenuti di cui all'articolo 3 della medesima legge, sostituiscono il piano comprensoriale di cui al primo comma dell'articolo 2 della citata legge 16 aprile 1973, n. 171, a tutti gli effetti previsti dalla medesima legge.

TITOLO II

GLI INTERVENTI NEGLI INSEDIAMENTI
URBANI STORICI E IL CONTROLLO DEL-
LE TRASFORMAZIONI

Art. 4.

(Gli strumenti urbanistici generali)

1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *(Ambito di applicazione della normativa)*. - 1. Gli strumenti urbanistici generali dei comuni di Venezia e di Chioggia, relativamente alle zone ed agli immobili, ricadenti in Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia, dagli stessi strumenti urbanistici assoggettati ad interventi di tipo conservativo, sono formati con i contenuti di cui all'articolo 4 della legge regionale del Veneto 31 maggio 1980, n. 80, ed in conformità alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Gli interventi nelle zone e sugli immobili di cui al comma 1 sono disciplinati nel rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto.

3. In ogni caso le norme relative agli interventi di restauro e risanamento conservativo si applicano agli immobili ed ai complessi di immobili di interesse monumentale, storico, artistico di cui all'articolo 5.

4. Fino all'approvazione di uno strumento urbanistico generale conforme al comma 1, vigono i piani particolareggiati del centro storico di Venezia, formati ai sensi della legge 31 marzo 1956, n. 294, come modificata dalla legge 5 luglio 1966, n. 526 ed 8 aprile 1969, n. 161, nonchè delle leggi regionali del Veneto 5 dicembre 1972, n. 13 e 18 gennaio 1974, n. 3. Tali piani sono equiparati, nel loro complesso, ad uno strumento urbanistico generale, e si attuano secondo quanto disposto dalle loro stesse norme di attuazione, nonchè dalla legge regionale del Veneto 9 settembre 1977, n. 55».

Art. 5.

(Innalzamento dei piani terra abitabili)

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, dopo il decimo comma, sono inseriti i seguenti:

«Gli strumenti urbanistici, generali ed attuativi, possono individuare le unità edilizie nelle quali, ove il pavimento del piano terreno abitabile sia inferiore alla quota di metri 1,30 sul livello medio del mare, sia consentibile l'innalzamento del pavimento del piano terreno fino alla suddetta quota, nonchè l'innalzamento dei solai e delle strutture di copertura nella misura strettamente attribuita da assicurare l'altezza interna di metri 2,20 a tutti i piani.

La disciplina degli interventi di cui al comma undicesimo deve in ogni caso assicurare il mantenimento dei rapporti, caratterizzanti l'assetto morfologico degli ambiti interessati, tra le unità edilizie e con gli spazi scoperti, e l'utilizzo di tecnologie tali da ridurre al massimo la manomissione e la perdita di materia storica. Per le unità edilizie vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, è comunque determinante il parere della competente Sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici».

2. Gli interventi consentibili ai sensi del comma 1 sono ammessi ai contributi in conto capitale di cui alla lettera c) dell'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798.

Art. 6.

(Le aziende speciali per il risanamento)

1. Gli interventi di competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798, alla legge 16 aprile 1973, n. 171, al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, ivi compresi quelli di acquisi-

zione di immobili funzionali alle operazioni di recupero urbano ed edilizio, ed altresì gli interventi per cui è previsto che i suddetti comuni operino a mezzo di aziende, possono essere realizzati dai comuni direttamente nonchè mediante aziende speciali comunali a prevalente partecipazione comunale. Nel secondo caso la realizzazione degli interventi è concessa dai comuni sulla base di idonee convenzioni atte a disciplinare ogni obbligo reciproco e a garantire l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo dei comuni.

2. Il numero 5) dell'articolo 13 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, sono abrogati a far data dalla avvenuta costituzione delle aziende speciali comunali di cui al comma 1.

Art. 7.

(La composizione della commissione per la salvaguardia di Venezia)

1. La commissione per la salvaguardia di Venezia, istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è integrata dal comandante provinciale dei vigili del fuoco di Venezia o suo delegato, e da un rappresentante del Ministero dell'ambiente in sostituzione del medico provinciale.

2. I componenti eletti dalla regione Veneto, dalla provincia di Venezia, dal comune di Venezia e dagli altri comuni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 16 aprile 1973, n. 171, nella commissione per la salvaguardia di Venezia durano in carica fino al rinnovo delle amministrazioni da cui sono stati eletti e comunque non oltre sei mesi dal rinnovo delle amministrazioni stesse.

Art. 8.

(I compiti e il funzionamento della commissione per la salvaguardia di Venezia)

1. L'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - 1. Nel territorio compreso nella vigente conterminazione lagunare e nelle isole di Pellestrina, Lido e S. Erasmo, non possono essere effettuate trasformazioni di immobili soggette a provvedimenti abilitativi di pubblica autorità senza il parere favorevole della commissione per la salvaguardia di Venezia. A tal fine le pubbliche autorità competenti al rilascio dei predetti provvedimenti abilitativi trasmettono alla commissione per la salvaguardia di Venezia le relative richieste corredate di quanto previsto dalle norme vigenti entro sessanta giorni dal loro ricevimento.

2. La commissione per la salvaguardia di Venezia accerta che le richieste non contrastino con le finalità indicate all'articolo 1 ed esprime proprio parere entro e non oltre sessanta giorni dalla data di ricevimento delle singole richieste. Decorso tale termine, senza alcuna determinazione da parte della commissione il parere si intende favorevole.

3. Non sono soggetti alla disciplina del comma 2 gli interventi di cui alle lettere *b*) e *c*), del primo comma, dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e quelli definiti dall'articolo 24 delle norme tecniche dei piani particolareggiati vigenti.

4. I pareri espressi dalla commissione per la salvaguardia di Venezia sono vincolanti e sostituiscono tutte le autorizzazioni, i nullaosta, i pareri, richiesti dalle disposizioni di legge per l'effettuazione di trasformazioni di immobili, salvo quanto di competenza di uffici, commissioni e strutture operative dei comuni interessati, singoli od associati, nonché i provvedimenti abilitativi finali da rilasciarsi dalle pubbliche autorità rispettivamente competenti.

5. I progetti degli strumenti urbanistici, generali ed attuativi, in quanto attinenti il territorio di cui al comma 1, devono ottenere, prima della loro approvazione, il parere favorevole della commissione per la salvaguardia di Venezia, il quale sostituisce tutti i pareri di organi tecnici consultivi richiesti dalle disposizioni di legge statali e regionali. Le trasformazioni riguardanti immobili siti nel suindicato territorio, che siano oggetto di prescrizioni immediata-

mente operative dettate da strumenti urbanistici approvati in conformità al presente comma, non sono sottoposte al parere della commissione per la salvaguardia di Venezia, nè alle autorizzazioni richieste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Qualora i pareri della commissione siano espressi con il voto contrario del presidente del Magistrato alle acque, per motivi attinenti all'equilibrio idraulico lagunare, o del rappresentante del Ministero dell'ambiente, per motivi attinenti la tutela dell'ambiente, o del soprintendente per i beni ambientali e architettonici di Venezia, per motivi attinenti la tutela di valori paesaggistici, storico-archeologici, storico-artistici e storico-testimoniali, o del comandante provinciale dei vigili del fuoco di Venezia, per motivi attinenti la sicurezza delle costruzioni o degli impianti, le determinazioni della commissione sono sospese ed il presidente della giunta regionale, entro venti giorni dalla data della loro assunzione, rimette gli atti, rispettivamente, al Ministro dei lavori pubblici o al Ministro dell'ambiente, o al Ministro per i beni culturali ed ambientali, o al Ministro dell'interno, i quali sono tenuti ad assumere le relative determinazioni, con provvedimento motivato, entro novanta giorni dal ricevimento degli atti. Il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro dell'ambiente ed il Ministro per i beni culturali e ambientali acquisiscono preventivamente i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici, o del Comitato scientifico del Ministero dell'ambiente o del Consiglio scientifico per i beni culturali ed ambientali, i quali sono tenuti ad esprimersi entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, salvo proroga motivata per un massimo di altri trenta giorni.

7. La commissione per la salvaguardia di Venezia si avvale per la sua attività del personale e degli uffici da essa richiesti alla regione Veneto che può assumere personale anche in deroga alle disposizioni legislative vigenti».

2. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è sostituito dal seguente:

«Gli interventi di cui al primo comma sono esentati dalla disciplina prevista dall'articolo 12 della legge 16 aprile 1973, n. 171».

TITOLO III

MISURE PER FAVORIRE LA RESIDENZIALITÀ

Art. 9.

(Il diritto di prelazione)

1. L'articolo 10 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - 1. Il comune competente ha facoltà di esercitare il diritto di prelazione sui beni immobili oggetto di trasferimento di proprietà.

2. A tal fine qualsiasi contratto oneroso avente per oggetto il trasferimento della proprietà di uno o più beni immobili siti in Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia, deve essere comunicato, entro trenta giorni dalla data di stipulazione, al sindaco del comune competente per territorio.

3. Il diritto di prelazione di cui al comma 1 deve essere esercitato dal comune nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'atto contenente il contratto, mediante comunicazione da farsi, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili o a mezzo di messo comunale, sia al venditore che al compratore. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione ai proprietari, il comune è tenuto ad emettere, a favore degli aventi diritto, mandato di pagamento della somma corrispondente al prezzo dovuto.

4. Il diritto di prelazione non può essere esercitato nei seguenti casi:

a) quando la cessione di quote di proprietà, ovvero il trasferimento della proprietà avvenga a parenti del venditore, in linea diretta o collaterale sino al terzo grado;

b) quando il trasferimento della proprietà di beni immobili avvenga a favore del locatario che abbia la propria residenza o il proprio luogo di lavoro stabile nell'ambito del comune competente per territorio da almeno due anni;

c) quando il trasferimento della proprietà di beni immobili aventi destinazione ad uso abitativo e non locati, avvenga a favore di soggetti che abbiano la propria residenza o il luogo di lavoro stabile nell'ambito del comune competente per territorio da almeno due anni e che si impegnino ad adibire l'immobile a propria prima casa di abitazione.

5. Il diritto di prelazione di cui al presente articolo può essere trasferito alle aziende speciali comunali o al locatario.

6. Ogni atto compiuto in violazione a quanto disposto ai precedenti commi è nullo. Detta nullità può essere fatta valere dal comune o da chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata dall'ufficio del giudice».

Art. 10.

(Incentivi alla locazione)

1. In deroga all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni ed integrazioni, per le unità immobiliari destinate ad abitazione, a norma dei vigenti strumenti di pianificazione urbanistica, o comunque censite come abitazioni dal nuovo catasto edilizio urbano, ubicate in Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia, diverse da quelle adibite ad abitazione principale del contribuente, possedute e non locate per almeno sei mesi nel periodo di imposta, il reddito è determinato in misura pari all'80 per cento dei canoni di locazione massimi percepibili, per il periodo di possesso in assenza di locazione, in conformità alle leggi vigenti in materia in tale periodo

2. Nel caso in cui l'unità immobiliare non locata sia l'unica posseduta dal contribuente oltre a quella adibita a propria

abitazione principale, le misure previste nel comma 1 si applicano qualora l'immobile risulti non locato per almeno dodici mesi.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche se le suddette unità immobiliari sono possedute da soggetti diversi dalle persone fisiche, purchè non costituiscano beni strumentali per l'esercizio dell'impresa e delle attività istituzionali da parte del loro possessore.

4. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:

a) alle unità immobiliari legittimamente adibite ad uso diverso da quello abitativo, nel rispetto delle prescrizioni dei vigenti strumenti di pianificazione e di ogni provvedimento abitativo previsto, richiesto e rilasciato;

b) alle unità immobiliari per le quali siano stati richiesti i previsti provvedimenti abilitativi all'effettuazione di interventi nonché a quelle per le quali tali provvedimenti siano stati rilasciati, per il periodo di validità dei provvedimenti medesimi, ed altresì, dopo provvedimenti abilitativi all'utilizzazione e per i primi sei mesi da tale data, purchè questi ultimi provvedimenti siano richiesti entro quindici giorni dall'ultimazione degli interventi.

5. Alle unità immobiliari il cui reddito è determinato ai sensi del comma 1 non si applica nessun'altra vigente disposizione relativa alla determinazione del reddito.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno effetto dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; le stesse disposizioni hanno effetto dal periodo di imposta immediatamente successivo per i soggetti il cui periodo alla data di entrata in vigore della presente legge si chiuda entro sei mesi da tale data.

7. Ai fini della vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti i proprietari o usufruttuari di unità immobiliari ubicate in Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia sono tenuti a comunicare al sindaco del comune competente per territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge, se le unità immobiliari medesime siano adibite a propria abitazione principale, ovvero siano date in locazione, indicando le generalità del locatario, ovvero sussista una delle condizioni di cui ai commi 2 e 3. Ogni variazione relativa a tale situazione deve essere parimenti comunicata al sindaco entro quindici giorni dal suo verificarsi.

8. I contravventori agli obblighi di comunicazione di cui al comma 7 sono puniti con ammenda di lire 2 milioni.

Art. 11.

(Proroga dei contratti di locazione)

1. I contratti di locazione a Venezia insulare e nelle isole della laguna in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino al 31 dicembre 1994.

2. Sono fatti salvi il diritto di recesso *ex* articolo 59 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e l'applicazione degli articoli 5 e 55 della medesima legge.

Art. 12.

(Contributi per l'acquisto della prima casa)

1. La lettera *c*) del primo comma dell'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è sostituita dalla seguente:

«*c*) lire 28 miliardi di cui lire 5 miliardi nell'esercizio 1991, lire 5 miliardi nell'esercizio 1992 e lire 18 miliardi nell'esercizio 1993, per l'assegnazione da parte dei comuni di Venezia e Chioggia di contributi per l'acquisto della prima casa di abitazione e per l'esecuzione di opere di restauro e risanamento conservativo del patrimonio immobiliare privato e di enti pubblici diversi dallo Stato, dalla regione Veneto e dal medesimo comune competente».

2. Il primo comma dell'articolo 11 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è sostituito dal seguente:

«Nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20

settembre 1973, n. 791, i consigli comunali con propria deliberazione, determinano i criteri per l'assegnazione dei contributi per il risanamento immobiliare privato di cui alla lettera c), primo comma, dell'articolo 6 agli aventi diritto, nonché l'entità percentuale dei contributi assegnabili in relazione alle categorie di opere e all'entità della spesa».

3. All'articolo 11 della legge 29 novembre 1984, n. 798, sono aggiunti, infine, i seguenti commi:

«I comuni determinano con deliberazione del consiglio comunale i criteri per l'assegnazione dei contributi agli aventi diritto per l'acquisto della prima casa di abitazione a Venezia insulare e nelle isole e nel centro storico di Chioggia, in misura non inferiore al 20 per cento della somma di cui alla lettera c), primo comma, dell'articolo 6.

I contributi di cui al nono comma potranno essere concessi esclusivamente per l'acquisto di unità immobiliari non locate o locate al destinatario del contributo, a soggetti che non siano proprietari di altra abitazione adeguata alle esigenze del proprio nucleo familiare e che abbiano la residenza o il luogo di lavoro stabile nell'ambito del comune competente per territorio da almeno due anni e che si impegnino attraverso la stipula di una convenzione, ovvero alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo, a destinare l'immobile a propria abitazione.

La stipula della convenzione per la concessione dei contributi di cui ai commi precedenti deve ritenersi esente dall'imposta di registro».

TITOLO IV

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 13.

*(Moto ondoso
e disciplina del traffico acqueo)*

1. Il sesto comma dell'articolo 10 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è sostituito dai seguenti:

«Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, sentito il Comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, entro novanta giorni, un decreto legislativo, concernente la determinazione delle caratteristiche degli scafi e degli organici di propulsione meccanica dei natanti di cui al quinto comma ed i requisiti necessari per non superare determinati livelli massimi di inquinamento proveniente da emanazioni gassose, da liquame, nonché acustico ed idrodinamico. Qualora in dipendenza delle norme di cui al quinto comma si rendessero necessarie trasformazioni di natanti, le norme medesime devono precedere la concessione di contributi. Le stesse norme prevedono altresì le modalità di concessione di finanziamenti per l'attuazione di specifici programmi di ricerca e di sviluppo tecnologico, di tipo teorico-sperimentale, rivolti alla individuazione di soluzioni di naviglio aderenti alle peculiari esigenze della laguna e degli insediamenti urbani lagunari di Venezia, nonché di contributi per la installazione di idonei servizi di controllo dei natanti di cui al quinto comma del presente articolo. Per gli stanziamenti relativi a quanto previsto dal presente comma si provvede a norma dell'articolo 21 della legge 29 novembre 1984, n. 798.

Il Governo della Repubblica è altresì delegato ad emanare, sentito il comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, anche derogando al codice della navigazione e relativi regolamenti, un decreto legislativo volto ad unificare la disciplina del traffico acqueo in tutta la laguna di Venezia ed avente in particolare oggetto:

a) i titoli professionali e le autorizzazioni amministrative necessari per l'esercizio del servizio di trasporto a motore di persone e merci;

b) i criteri generali in base ai quali la regione Veneto, previa intesa con l'amministrazione marittima e con i comuni interessati, individuerà con apposito regolamento:

1) le zone della laguna di Venezia non percorribili con natanti a motore;

2) i limiti massimi di velocità nei singoli canali e nella laguna;

3) il numero complessivo delle autorizzazioni per il trasporto a motore di persone e cose;

3) la localizzazione dei *terminals* dei servizi di trasporto in punti periferici del centro storico;

c) le sanzioni amministrative tra le quali la confisca del mezzo acqueo ed il ritiro del documento abilitativo alla conduzione».

Art. 14.

(Cessioni demaniali)

1. Al primo comma dell'articolo 15 della legge 29 novembre 1984, n. 798, le parole «b) ex comando zona fari» sono sostituite dalle parole «b) complesso dei SS. Cosma e Damiano alla Giudecca».

2. Al citato primo comma dell'articolo 15 della legge 29 novembre 1984, n. 798, sono aggiunte le seguenti lettere:

«g) area di Sacca Serenella a Murano;

h) ex chiesa delle Capuccine a Burano;

i) le parti dell'Arsenale di Venezia riconosciute non necessarie al perseguimento delle finalità dell'amministrazione della difesa da definirsi d'intesa con tale amministrazione;

l) l'isola dell'ex inceneritore di Sacca Fisola;

m) l'idroscalo;

n) il compendio di Forte Marghera;

o) area demaniale di Sant'Elena;

p) area prospiciente il Canale dei Lavaneri denominata ex Fregnan-Giudecca;

q) area ex officine aeronavali presso aeroporto "G. Nicelli-Lido";

r) Sacca San Matteo a Murano».

Art. 15.

(Organici)

1. Per rendere possibile l'attuazione di quanto direttamente o indirettamente previsto dalla legge 16 aprile 1973, n. 171, dalla legge 29 novembre 1984, n. 798, e dalla

presente legge, il comune di Venezia deve provvedere:

a) entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge alla copertura dei posti vacanti nella sua pianta organica mediante concorsi interni, anche in deroga alle norme vigenti in materia, tra tutto il personale comunque in servizio al 31 dicembre 1988;

b) nei termini successivi all'adempimento di cui alla lettera a), mediante selezioni o concorsi pubblici anche in deroga alla legge 29 dicembre 1988, n. 554, in modo da ottenere la totale copertura della pianta organica.

2. Per la realizzazione di specifici progetti che richiedono particolari competenze professionali si può provvedere con contratto di diritto privato di durata non superiore al triennio.

Art. 16.

(Azienda speciale zona industriale)

1. Il Consorzio obbligatorio di cui all'articolo 6 della legge 2 marzo 1963, n. 397, è sciolto. Alla sua liquidazione provvede un commissario liquidatore nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della marina mercantile, d'intesa con il presidente della giunta regionale del Veneto.

2. Le aree attualmente appartenenti al consorzio passano per effetto della presente legge in proprietà dei comuni competenti per territorio, fermo restando che quelle aree, che diverrebbero, per effetto della destinazione portuale, demanio marittimo o sede di opere pubbliche statali, saranno retrocesse allo Stato al prezzo di cessione di cui al comma 3.

3. Il valore delle aree trasferite sarà determinato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della marina mercantile, d'intesa con il presidente della giunta regionale del Veneto. Il saldo della liquidazione sarà ripartito a carico dei consorziati

in proporzione delle rispettive quote di partecipazione.

4. In sostituzione del Consorzio, al fine di assicurare il perseguimento di iniziative atte a promuovere la creazione di nuove attività industriali e di servizi alla produzione, è costituita una azienda speciale a prevalente partecipazione pubblica che preveda la presenza degli enti locali veneziani, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, della «Veneto sviluppo s.p.a.» e delle associazioni economiche locali.

Art. 17.

(Incentivi alle imprese)

1. Al fine di assicurare la vitalità economica del territorio veneziano nel rispetto dei valori ambientali insiti nell'ecosistema lagunare, favorire la conversione e la diversificazione produttiva delle industrie manifatturiere a rischio ambientale, nonché per la creazione di nuove attività industriali e di servizi alla produzione tecnologicamente avanzati nelle attività di ricerca, può essere richiesta la concessione di speciali finanziamenti al tasso di interesse pari al 60 per cento del tasso ufficiale di riferimento mediante la utilizzazione della somma di lire 10 miliardi prevista dalla lettera e) dell'articolo 2 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e di successivi finanziamenti disposti ai sensi dell'articolo 21 della suddetta legge.

2. Tali incentivi sono concessi, su richiesta, direttamente alle imprese separando la procedura di agevolazione da quella di finanziamento.

3. L'agevolazione è concessa da una apposita commissione comunale presieduta dal sindaco di Venezia in base a specifici pareri di conformità.

Art. 18.

(Acquisizioni)

1. Dopo il primo comma dell'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è inserito il seguente comma:

«Per le acquisizioni dei beni immobili di cui al primo comma i comuni di Venezia e Chioggia sono esentati dall'obbligo della autorizzazione prefettizia di cui al regolamento approvato con regio decreto 26 luglio 1896, n. 361».

2. All'articolo 9 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è aggiunto, infine, il seguente comma:

«È consentito l'utilizzo dei fondi di cui alla presente legge anche per il restauro e il risanamento conservativo degli immobili acquisiti ai sensi del presente articolo».

Art. 19.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) i commi da quarto a ottavo, dell'articolo 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171;

b) l'articolo 13 ed il primo, secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 14 della legge 29 novembre 1984, n. 798;

c) l'articolo 18 della legge 29 novembre 1984, n. 798;

d) il settimo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791;

e) gli articoli 4, 7, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791;

f) ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

2. Al quarto comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, sono soppresse le parole: «in condizioni statiche precarie».

Art. 20.

(Testo unico)

1. Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita una Commissione parlamentare composta da dieci senatori e dieci

deputati nominati dai Presidenti delle due Camere su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri, un testo unico delle norme contenute nella legge 16 aprile 1973, n. 171, nel decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, nella legge 29 novembre 1984, n. 798, e nella presente legge, con le modifiche necessarie per operare il coordinamento di dette norme, e armonizzarle con le disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, e al titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457.